



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0000002 P-4.22.1  
del 04/01/2016



13048723

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. COM (2015) 750.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti



# Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2015-003843/Uff. IX  
All. 1

Roma, 28 dicembre 2015

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE  
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE  
(rif. nota n. DPE 0013623 P-4.22.1 dell'11.12.15)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
- Nucleo di Valutazione atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

- Codice del Consiglio :14422/15
- Codice della proposta: COM (2015) 750
- Codice interistituzionale:2015/0269 (COD)
- Codice DPE (2015):NE\_28

Con riferimento alla nota sopra indicata si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, corredata della Tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di direttiva e le norme nazionali vigenti, prevista dall'art. 6, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bruno Frattasi

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

- **Codice della proposta:** COM(2015) 750 del 18/11/2015
- **Codice interistituzionale:** 2015/0269
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta di direttiva si iscrive nel quadro delle azioni concrete previste dall'Agenda europea sulla sicurezza, che è stata adottata dalla Commissione europea nell'aprile 2015 per definire la strategia dell'Unione rispetto alle minacce alla sicurezza interna nel periodo 2015-2020, con particolare riguardo alla minaccia pluridimensionale costituita dalla criminalità organizzata e dal terrorismo. L'adozione del provvedimento, benché già preventivata, ha subito un'accelerazione a seguito degli attacchi terroristici compiuti a Parigi nel gennaio 2015.

Tali attentati hanno suscitato l'esigenza di promuovere la cooperazione contro il traffico illecito di armi da fuoco e di procedere alla revisione della vigente legislazione in materia, come evidenziato nel Consiglio europeo del 12 febbraio 2015 e ribadito nei Consigli Giustizia e Affari Interni del 12 / 13 marzo e del 29 agosto 2015.

La proposta normativa, con la quale la Commissione propone una revisione delle vigenti disposizioni europee, è corredata da un piano di azione contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco e di esplosivi e da un Regolamento di esecuzione che stabilisce standard minimi sulla disattivazione delle armi da fuoco, volto a scoraggiare che armi o parti di armi disattivate siano riassemblate illegalmente.

Attualmente, l'acquisto, la detenzione e l'importazione/esportazione di armi da fuoco per uso civile sono soggetti al quadro normativo generale dell'Unione, stabilito dalla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE, e a livello interno dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, così come novellato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi".

La direttiva 91/477/CEE, nata con l'obiettivo di agevolare il funzionamento del mercato interno delle armi da fuoco, pur garantendo un elevato livello di sicurezza per i cittadini dell'UE, stabilisce le prescrizioni minime che gli Stati membri devono applicare per l'acquisizione e la detenzione delle diverse categorie di armi da fuoco e disciplina le condizioni per il trasferimento delle stesse tra gli Stati membri. Con la modifica introdotta nel 2008 dalla direttiva 2008/51/CE, la normativa dell'UE è stata allineata al Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata. In adesione alle disposizioni del Protocollo, la direttiva del 2008 ha integrato le previgenti disposizioni in materia di trasferimento intracomunitario delle armi, mentre il Regolamento (UE) n. 258/2012 ha disciplinato gli scambi e i trasferimenti con paesi al di fuori dell'UE, in attuazione dell'art. 10 del Protocollo ONU.

La proposta normativa in parola, partendo dalla considerazione che le reti terroristiche e criminali internazionali sono state agevolate dalle norme nazionali diverse tra i vari Paesi Ue in materia di detenzione e commercio di armi da fuoco e hanno sfruttato le carenze nello scambio d'informazioni transfrontaliero per il loro approvvigionamento, intende superare tali divergenze normative e costruire un quadro normativo comune che scoraggi i traffici illeciti. Le principali

innovazioni introdotte riguardano:

- estensione del campo di applicazione delle norme sulla detenzione e il commercio di armi ai collezionisti, identificati come potenziale fonte di traffici illegali;
- divieto di detenzione e di scambio delle armi da fuoco più pericolose (categoria A), anche se disattivate e norme più severe anche per la loro disattivazione;
- obbligo di iscrivere le armi da fuoco disattivate - e ogni loro trasferimento - in registri nazionali e di identificare il proprietario al fine di evitarne la riattivazione, individuata come importante fonte di rifornimento per la criminalità organizzata e per il terrorismo;
- bando assoluto delle armi semiautomatiche (categoria B7) per usi civili, in quanto facilmente convertibili in armi automatiche;
- norme comuni nell'UE in materia di marcatura;
- restrizione dell'autorizzazione alla vendita di armi e componenti tramite Internet, modalità da riservarsi unicamente agli armaioli e agli intermediari per evitare i gravi rischi evidenziati dai recenti attentati terroristici, effettuati con armi da fuoco, assemblate illegalmente con componenti legalmente acquistati su Internet;
- conservazione dei dati nei registri previsti per la tracciabilità delle armi, fino a che l'Autorità non abbia certificato la distruzione delle stesse;
- definizione dei criteri comuni in materia di "armi d'allarme", al fine di evitarne la convertibilità in armi da fuoco a tutti gli effetti, sia se fabbricate nell'UE, sia se importate;
- introduzione di una disciplina specifica per le armi ad uso scenico, per renderle "a salve";
- migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, nonché informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate;
- obbligo degli armaioli e degli intermediari di essere collegati ai registri centrali delle armi da fuoco;
- introduzione di uno standard per la certificazione medica per l'accertamento dell'idoneità al possesso delle armi;
- disattivazione anche delle armi da guerra facenti parte delle raccolte museali;
- introduzione del limite di cinque anni per la durata dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di armi da fuoco.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto introduce norme di armonizzazione dei diversi ordinamenti degli Stati membri dell'Unione Europea.

La base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che prevede, al paragrafo 1, che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto le minacce costituite da criminalità organizzata e terrorismo sono di natura intrinsecamente transnazionale, così come le questioni di sicurezza affrontate nella direttiva. Ne consegue che soltanto a livello di UE possono essere prese misure efficaci per garantire un livello elevato di sicurezza e disciplinare il movimento transfrontaliero di armi da fuoco. Il quadro normativo comune previsto nella direttiva non sarebbe stato realizzabile a livello nazionale o bilaterale.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità, in quanto le disposizioni introdotte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini dell'UE, senza operare inutili restrizioni del mercato interno.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva essendo pienamente condivisibili gli obiettivi dello stesso.

Il progetto è di particolare urgenza alla luce dei noti eventi terroristici.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto sono conformi all'interesse nazionale

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Come elemento di criticità, si segnala il divieto delle armi della categoria semiautomatica per uso civile (B 7) che potrebbe comportare una class action da parte di tutti gli attuali possessori.

Per i possessori di armi categoria B 7 a causa della perdita del diritto al loro utilizzo; per le imprese interessate alla vendita di tali armi nonché per i produttori, importatori e armaioli che vedranno sottrarsi una fetta di mercato e dovranno disfarsi degli stock invenduti.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Nuovi oneri potrebbero derivare dalla creazione di una banca dati per lo scambio delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, nonché delle informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate. Peraltro, tale banca dati dovrebbe essere resa accessibile anche agli operatori economici.

Inoltre la proposta di direttiva prevede, senza deroghe, la disattivazione anche delle armi da guerra facenti parte delle raccolte dei musei. Tale operazione, oltre a incidere sul patrimonio storico dei musei, avrà sicuramente un costo non trascurabile né al momento quantificabile.

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

In materia vige il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, così come novellato dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 "Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi". La normativa che intende introdurre la proposta in parola prevede un'intensificazione dei controlli e maggiori restrizioni per coloro che detengono armi per uso sportivo o per la caccia, in particolare mette al bando le armi semiautomatiche per uso civile, includendo anche i collezionisti nel campo di applicazione della direttiva. Per modificare le disposizioni nazionali, occorrerà, pertanto, adottare un decreto legislativo nell'ambito della legge di delegazione europea.

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La normativa non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. d.

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Sarà necessario procedere al monitoraggio dei possessori di armi di categoria B7 ai fini della verifica dello smaltimento delle stesse.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Per i possessori di armi di categoria B7, la direttiva produrrà la perdita del diritto all'utilizzo delle stesse.

Il bando delle armi di categoria B7 si ripercuoterà anche su produttori, importatori e armaioli.

**Tabella di Corrispondenza di cui all'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

<b>Norme della direttiva</b>	<b>Normativa nazionale</b>
La direttiva 91/477/CEE <i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. a</i>	Art. 1 bis 1 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 527 lett c
<i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. b</i>	Art. 1 bis 1 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 527 lett f
<i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. C 1 septies</i>	Articolo 5 comma 4 della L. 18/04/1975, n. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. C 1 octies</i>	Art 22, comma 1 della L. 18/04/1975, n. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. C 1 nonies</i>	Articolo 5 comma 4 della L. 18/04/1975, n. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. C 1 decies</i>	Art 13 bis della L. 18/04/1975, n. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 1 lett. d</i>	Art.2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 527
<i>Art. 1 Paragrafo 2</i>	Art 10 comma 5 della L. 18/04/1975, n. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 3</i>	Art. 11 della L. 18/04/1975, n. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 4</i>	Articolo 3 del dlgs n.8 del 2010 e art. 35 tulps
<i>Art. 1 Paragrafo 5</i>	Articolo 31 bis del tulps

<i>Art. 1 Paragrafo 6 art. 5</i>	Art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, nr. 110 e Art. 12, comma 8 legge 152/1997 e art. 43 tulps
<i>Art. 1 Paragrafo 6 art. 6</i>	Art 10 della legge 18 aprile 1975, nr. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 7</i>	La durata è Per la licenza per difesa personale è annuale art 42 Tulps  Per il tiro a volo la durata è sei anni LEGGE 18 giugno 1969, n. 323  Per la caccia è sei anni ai sensi dell'articolo 22 della legge 157 1992
<i>Art. 1 Paragrafo 8 10 bis</i>	Art. 5 comma 4 della legge 18 aprile 1975, nr. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 8 10 ter</i>	Art. 13 bis, comma 3 della legge 18 aprile 1975, nr. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 9</i>	Art. 11 bis della legge 18 aprile 1975, nr. 110
<i>Art. 1 Paragrafo 10</i>	Non necessita trasposizione
<i>Art. 1 Paragrafo 11</i>	Non necessita trasposizione
<i>Art. 1 Paragrafo 12</i>	Non necessita trasposizione
<i>Art 3</i>	Non necessita trasposizione
<i>Art 2</i>	Non necessita trasposizione
<i>Art 3</i>	Non necessita trasposizione
<i>Art 4</i>	Non necessita trasposizione